

Il commercialista telematico

CERTIFICAZIONE RITENUTE

... per acquistare questo software

clicca QUI, poi su "AGGIUNGI AL CARRELLO".

Il prezzo è di 24 euro IVA compresa

INTRODUZIONE

L'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 prevede, in capo ai soggetti che operano ritenute sui compensi corrisposti, l'obbligo di rilasciare un'apposita certificazione che attesti l'ammontare complessivo delle ritenute operate.

L'art. 22 del TUIR prevede che, dall'imposta dovuta, si scomputino "le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi". Da un esame testuale del dato normativo, non è ben chiaro se sussiste un legame tra le due norme citate; se, in altri termini, è necessario essere in possesso o meno della certificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 per operare lo scomputo di cui all'art. 22 del TUIR.

Qualora il contribuente "sostituito" non riceva la certificazione dal "sostituto" ha titolo per recuperare "la ritenuta" oppure no? E, al contrario, l'Agenzia delle Entrate ha titolo per recuperare a tassazione una ritenuta detratta ma non certificata?

Le tesi sono contrastanti:

dall'esame del quadro normativo e di una parte della giurisprudenza in materia, si perviene alle seguenti conclusioni:

1. la certificazione non fornisce la prova dell'avvenuto pagamento delle ritenute;
2. la certificazione non costituisce la *conditio sine qua non* per lo scomputo delle ritenute medesime;

Il commercialista telematico

3. il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria delle ritenute operate ma non certificate implica una violazione del divieto di doppia imposizione poiché, in corrispondenza della stessa ricchezza prodotta, l'Erario effettuerebbe un duplice prelievo, prima in capo al sostituto e dopo in capo al sostituito.

D'altro canto, la circostanza secondo cui la certificazione non ha valore probatorio, oltre che dalla portata letterale della norma, è ulteriormente avvalorata dalla considerazione che, in caso contrario (cioè, se si riconoscesse valenza probatoria alla certificazione), si verificherebbe un'incoerenza da parte del legislatore fiscale, il quale da un lato vieta espressamente la doppia tassazione, ma dall'altro, implicitamente, la legittima.

Altra parte della Giurisprudenza è contraria: con sentenza n. 12072 del 18 marzo 2008 (dep. il 16 aprile 2008) la Corte di Cassazione ha affermato che “non v'è dubbio che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3 nel testo all'epoca vigente prevedeva che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte doveva essere rilasciata dal sostituto d'imposta ed allegata alla dichiarazione dei redditi (...Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, devono allegare alla dichiarazione, un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti con l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate....). La documentazione prescritta non può essere sostituita da equipollenti, come ad esempio dal c.d. conto individuale tenuti dai sostituti d'imposta, ai sensi dei ricordato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 21, nel testo vigente prima delle modifiche legislative del 1994”.

Ma la Corte va oltre sostenendo che “non sembra inoltre conferente il richiamo alla normativa attuale che non richiede più l'allegazione delle certificazioni in parola come adempimento del contribuente dichiarante; invero è comunque prescritto che questi conservi la documentazione certificativa delle ritenute d'acconto per tutto il periodo di decadenza del potere d'accertamento da

Il commercialista telematico

parte dell'Ufficio; infatti nei casi di controllo la prova della ritenuta alla fonte può essere data solo con tale precipua documentazione. In altre parola, in subiecta materia, la nuova disciplina non fa che confermare la tesi dell'Amministrazione finanziaria”.

La tesi dell'Amministrazione Finanziaria

L'art. 36 ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo a:

- escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
- escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge n. 413/91;
- escludere, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui sopra;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, lett. d), presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Il commercialista telematico

In questa sede l'ufficio si limita alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso un riscontro documentale, finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta dal contribuente, astenendosi da qualsiasi altro intervento rettificativo.

Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36 ter, del D.P.R. n. 600/73, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l'eventuale documentazione in ordine ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell'esito del controllo.

La citata sentenza della Cassazione è favorevole alla tesi dell'Amministrazione finanziaria: la prova della ritenuta alla fonte può essere data solo con la documentazione prescritta. Pur se la sentenza investe una questione legata al vecchio dettato normativo, la nuova disciplina legislativa non fa che confermare la tesi dell'Amministrazione finanziaria.

A questo punto è evidente che si rende necessario un chiarimento legislativo...

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

Dal menu principale – cliccando sul primo tasto che compare, “Anagrafica sostituto d'imposta”, - è possibile inserire i dati del soggetto erogante. Tale intestazione verrà stampata in alto a sinistra nelle singole certificazioni.

Si clicca poi sul tasto “elenco certificazioni” dove si crea la certificazione vera e propria; passando attraverso i tasti “inserisci”, “modifica”, “elimina” si annotano i dati.

Prima di tutto occorre inserire l'anno di riferimento: anche questo verrà stampato in ogni singola certificazione.

La compilazione è molto semplice ed intuitiva: in ogni scheda è possibile scrivere la causale; il numero e la data della fattura o ricevuta pagata; la data

Il commercialista telematico

del pagamento; il totale lordo intendendosi per tale l'importo del compenso o provvigione pagata (al netto dell'IVA); l'eventuale importo non assoggettato a ritenuta (ad esempio l'importo della Cassa Previdenza oppure la quota non tassabile in caso di diritti di autore o la quota di provvigioni non assoggettata a ritenuta); l'imponibile su cui calcolare la ritenuta (che viene calcolato automaticamente dall'applicazione); la percentuale della ritenuta; l'importo della ritenuta (automatico); gli eventuali contributi ed il netto corrisposto (automatico). In fondo è possibile memorizzare la data.

Una volta stampata la certificazione andrà apposta la firma.

Sopra ogni scheda appare il tasto "riepilogo", una sezione utile per riepilogare tutte le certificazioni predisposte.

E' possibile azzerare i dati delle certificazioni, mantenendo gli estremi anagrafici: una funzione utile specialmente per il cambio di anno.

REQUISITI TECNICI

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

... per acquistare questo software

clicca QUI, poi su "AGGIUNGI AL CARRELLO".

Il prezzo è di 24 euro IVA compresa